

MINUTA  
X nicante  
13/11/2015

0179957/14 - 30/12/2014

Provincia di Padova  
Cod. Classifica



## PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 296/IPPC/2014

Prot. Gen. del

SEDE SERVIZIO ECOLOGIA - P.zza Bardella, 2 - 35131 Padova Telefono 049 8201811

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., L.R. n. 26/07

### AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. n. 152/06

Punto IV.2 dell'allegato B della L.R. n. 26/07

Discarica per rifiuti NON PERICOLOSI-URRANI, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03

Riesame Provvedimento n. 275/IPPC del 29/5/14

Ditta: Etra spa  
Sede Attività: discarica di Campodarsego in loc. Sant'Andrea  
Sede Operativa: Via del Telarolo n. 9, in Comune di Cittadella (PD)

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

#### PREMESSO che

in loc. S.Andrea di Campodarsego nel Comune omonimo, è presente da anni una discarica, per rifiuti urbani ed assimilabili. La discarica è attiva già dagli anni '70 e nel tempo è stata più volte ampliata. Nella sostanza la discarica pur presentandosi come un corpo unico, è di fatto divisa in due zone distinte:

- la c.d. "parte vecchia", la prima ad essere stata realizzata, che costituisce la parte nord della discarica. Ha una superficie di circa 30.000 m<sup>2</sup> ed un'altezza al centro (N-S) di m. 12,45 dal piano di campagna.
- la c.d. "parte nuova", realizzata in un secondo tempo, che costituisce la parte sud della discarica. Ha una superficie di circa 80.000 m<sup>2</sup> ed un'altezza ad ultimazione della coltivazione in atto, di m. 21,6 dal piano di campagna (35.0 m. quota assoluta). Attualmente è in esercizio sulla base dell'A.I.A. n. 275 del 29/5/14, con validità fino all'11/6/2017 e gestita da Etra spa. Il Provvedimento 275 citato è proroga dell'A.I.A. Provinciale n. 143 del 10/6/11;

dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 3/2000, la Provincia approvava un primo progetto di messa in sicurezza e ribaulatura della discarica, con Provvedimento n. 4518 del 26/1/01 che riguardava tutta l'area di discarica, ed un secondo progetto con ulteriore ribaulatura riferito solo alla c.d. "parte

1/13

nuova", con Provvedimento n. 4821 del 27/6/03. Quest'ultimo, approvato a pochi mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/03, si configurava espressamente come un provvedimento provvisorio in vista di una sistemazione definitiva dell'area, nell'ambito dell'intervento di bonifica e sistemazione complessiva della stessa come allora ipotizzato, e del Piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03. L'esercizio della discarica è stato autorizzato con Provvedimento n. 4846 dell'1/10/03, successivamente modificato con Provvedimento n. 4979 del 24/5/05;

il Piano di adeguamento della discarica, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03, presentato dal Comune di Campodarsego con nota del 26/9/03 prot. n. 17051, e denominato "Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e riqualificazione ambientale dell'area di Sant'Andrea di Campodarsego", veniva sottoposto a V.I.A., ai sensi della L.R. n. 10/99. Su tale progetto venne rilasciato il Giudizio di Compatibilità Ambientale favorevole con prescrizioni, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 832 del 28/12/05. Tale progetto tuttavia non ha trovato nel tempo una sua concreta e completa attuazione;

per consentire la prosecuzione dell'attività della discarica ed evitare situazioni di emergenza ambientale, il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 70 del 27/11/06, aveva adottato una variante al Piano Provinciale di gestione R.S.U., prevedendo la prosecuzione della discarica. La Regione Veneto con D.G.R.V. n. 560 del 13/3/07, ha ritenuto tale intervento come variante non sostanziale al Piano Regionale di gestione R.S.U. vigente;

le volumetrie previste col succitato progetto del 2003, vennero esaurite a fine 2006. Preso atto della mancanza di uno specifico progetto di ampliamento della discarica, approvato, nonché dell'impossibilità di conferire, allora, i rifiuti presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano, come comunicato dalla Regione con nota del 27/12/06 prot. n. 738759 (prot. Provincia n. 168662/06), il Presidente della Provincia per evitare situazioni di emergenza, emanava una Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06, Provvedimento n. 5127 del 28/12/06, per consentire la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti. L'Ordinanza veniva reiterata con successivi Provvedimenti del 22/3/07 n. 5151, e del 27/9/07 n. 5199, quest'ultima è scaduta il 28/3/08;

il Bacino PD 1, con nota dell'11/6/07, nel contempo trasmetteva il progetto di ampliamento mediante sopraelevazione della discarica in oggetto, approvato con Provvedimento della Provincia n. 5223 del 24/12/07. In estrema sintesi il progetto approvato prevede la realizzazione di un'arca di conferimento della superficie di circa 50.000 m<sup>2</sup>, realizzata sulla parte sud della discarica, delimitata da un argine di contenimento in argilla e con sezione trapezoidale, sui versanti sud-est-ovest, dell'altezza di 1-1,5 m. in funzione degli andamenti altimetrici dei diversi versanti della discarica. L'argine è realizzato con un rientro di circa 3 m. verso l'interno del corpo discarica per motivi strutturali. Il progetto è stato approvato anche ai sensi del D.Lgs. n. 36/03, art. 17;

dopo un periodo di inattività a far data dal 29/3/2008, alla scadenza delle richiamate Ordinanze, ed a seguito del cambio di gestore dalla Ditta Rossato ad Etra, la discarica ha ripreso il funzionamento dal 22/6/09, a seguito del Provvedimento n. 104/PPC/2008 dell'11/6/09 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la gestione della "nuova" discarica sulla base del succitato progetto approvato con Provvedimento 5223/07;

la richiamata A.I.A. 104 è stata successivamente modificata e sostituita:

- col Provvedimento A.I.A. n. 114 del 30/12/09, essenzialmente per consentire lo stoccaggio di rifiuti finalizzati ad opere di ingegneria ambientale per la realizzazione e gestione della discarica;
- col Provvedimento A.I.A. 143 del 10/6/11, finalizzato essenzialmente alla realizzazione dell'intervento di bonifica con messa in sicurezza della discarica che in estrema sintesi prevede:
  1. la realizzazione di un setto perimetrale immerso nello stato naturale a bassa permeabilità, che interessa tutta l'area tecnica della discarica inclusa l'impianto di selezione esistente;
  2. il potenziamento del sistema di raccolta del percolato, a servizio di tutta la discarica, e realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento del percolato stesso. Quest'ultimo intervento è stato successivamente rinviato per un più adeguato dimensionamento dell'impianto;

in particolare nell'ambito dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza della discarica, si richiama che con nota datata 23/2/10 prot. n. 8896 (prot. Provincia n. 31330/10) Etra aveva trasmesso a Regione e Provincia il progetto definitivo per l'intervento. La Regione con nota del 6/7/10 prot. n. 370497 comunicava che trattandosi di un esame istruttorio che investe tutta la discarica, l'iter procedimentale per l'approvazione del progetto, rientra ragionevolmente nella competenza della Provincia. Tale interpretazione è stata espressamente condivisa dal Comune di Campodarsego, che si è pronunciato con nota del 9/7/10, prot. n. 12474;

nel corso delle valutazioni istruttorie relative all'intervento di messa in sicurezza, e come emerso anche nella C.T.P.A. del 30/9/10, sono state chieste integrazioni e precisazioni ad Etra sul sistema di copertura della parte vecchia della discarica. Con la richiamata A.I.A. 143/11 all'art. 28, nell'approvare l'intervento di messa in sicurezza e nell'ambito dello stesso, si prevede tra le altre e nei termini indicati nel provvedimento stesso, che Etra presentasse alla Provincia:

- il progetto definitivo dell'impianto di trattamento del percolato con i necessari dati dimensionali;
- idoneo progetto per garantire adeguata copertura della parte vecchia della discarica, secondo le esigenze di sicurezza attuali, garantendo continuità con la copertura della parte nuova della discarica;

Etra con nota del 18/7/12 prot. n. 41667 (prot. Provincia n. 104289/12) ha comunicato che a far data dall'11/7/12, esauriti i quantitativi autorizzati, sono cessati i conferimenti di rifiuti;

ad oggi conseguentemente la discarica è nella fase intermedia tra la fine dei conferimenti e la formale chiusura con il rilascio della specifica autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 36/03;

l'A.I.A. Provinciale n. 143 del 10/6/11 richiamata aveva validità fino all'11/6/14 ed è stata rinnovata col Provvedimento A.I.A. 275 del 29/5/14, sentito il parere della CTPA nella seduta del 15/5/14, Arg. n. 2. L'A.I.A. 275, rilasciata sostanzialmente per consentire il completamento dei lavori di sistemazione in vista della chiusura ai sensi del D.Lgs. n. 36/03, art. 12, in considerazione della specifica situazione in essere ha validità fino all'11/6/2017;

#### **PRESO ATTO che**

Etra con nota del 12/3/14 prot. n. 18738 (prot. Provincia n. 37328/14) ha presentato con la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. n. 143 succitata quanto richiesto per la messa in sicurezza della discarica. Più precisamente:

- il progetto definitivo dell'impianto di trattamento del percolato, in sostituzione del progetto trasmesso con nota del 9/9/11;

- il progetto definitivo di copertura della parte vecchia della discarica, in sostituzione del progetto trasmesso con nota del 28/9/12;
- tavola con la nuova rete di monitoraggio dei piezometri.

Inoltre con nota del 12/3/14 prot. n. 18843 (prot. Provincia n. 42765/14) ha trasmesso richiesta di voltura dell'iscrizione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 per l'attività di recupero del biogas di discarica, n. 161/PD, già a favore della Ditta RAMM di Rossato Sandro, con sede in Via Marinoni n. 80, Pianiga (VE). Ciò a seguito dell'atto, Notaio Roberto Paone, con cui è stato ceduto il ramo d'azienda, avente ad oggetto "la gestione di un impianto di cogenerazione da biogas della discarica di Campodarsego che consente il recupero energetico e la cessione dell'energia".

Con Provvedimento della Provincia datato 12/6/14, prot. n. 82894, il certificato di iscrizione, già rilasciato a RAMM, è stato volturato a favore di Etra;

Etra con nota datata 11/2/14, prot. n. 11244 (prot. Provincia n. 22061/14) ha trasmesso proposta di intervento migliorativo del sistema di copertura finale, laterale, della "discarica nuova", in forma unitaria con gli altri interventi previsti in discarica;

a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/14, che ha rivisto la parte II del D.Lgs. n. 152/06, si sono resi necessari approfondimenti sull'iter procedimentale per il riesame dell'A.I.A.; nel contempo si è ritenuto di procedere con il rilascio dell'A.I.A. 275/14 richiamata, di rinnovo del Provvedimento A.I.A. 143/11, per consentire il proseguo delle attività in atto inclusi i monitoraggi previsti;

con nota datata 2/9/14, prot. n. 62038 Etra ha trasmesso il nuovo Piano di Monitoraggio e controllo della discarica a seguito degli accordi intercorsi con Provincia ed A.R.P.A.V., nell'incontro del 12/8/14;

la comunicazione presentata ha attivato l'avvio della procedura di riesame dell'A.I.A., prevista dall'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.;

il riesame riguarda i seguenti interventi, avanzati da ETRA anche su richiesta della Provincia e della C.T.P.A.:

A) completamento dell'intervento di messa in sicurezza:

1. impianto di trattamento del percolato;
2. copertura della parte vecchia della discarica;

B) il sistema di copertura finale, laterale, della parte nuova della discarica;

C) l'inserimento nell'A.I.A. del recupero biogas di discarica (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.);

D) aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.

#### **RILEVATO che**

con nota del 4/9/14 prot. n. 120121, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame dell'A.I.A. n. 275/14, per quanto sopra esposto;

in data 5/9/14 la Provincia ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web le informazioni previste dall'art. 29 quater del D.Lgs. n. 152/06. Nei termini previsti dall'art. 29 quater, c. 4, a seguito della pubblicazione sul sito web della Provincia, non sono pervenute osservazioni sull'argomento in oggetto;

l'argomento è stato sottoposto in via preliminare, all'esame della C.T.P.A., con esito favorevole, nella seduta dell'8/9/14, arg. n. 7 ;

in data 20/8/14 è entrata in vigore la L. 116 dell'11/8/14 di conversione del D.L. 91/14, che ha modificato il D.Lgs. n. 152/06 e nello specifico le disposizioni in materia di assoggettabilità alla V.I.A. L'art. 6 c. 7 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., come modificato dall'art. 15, c.2 della L. 116/14, dispone che in attesa della revisione delle soglie di assoggettabilità previste dall'All. IV della Parte II del decreto, la procedura di assoggettabilità di cui all'art. 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'All. V;

in attuazione alle nuove disposizioni di legge la pratica è stata sottoposta all'esame della Commissione VIA nella seduta del 23/9/14, che ha ritenuto l'intervento non assoggettabile alle procedure di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.;

in data 18/11/14 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dal citato art. 29 quater. Nel corso della Conferenza, all'unanimità si è espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, recependo le indicazioni della C.T.P.A. dell'8/9/14 e di quanto emerso nella Conferenza di Servizi, prescrivendo che:

1. venga esplicitato nell'A.I.A., all'art. 9 del parere C.T.P.A. che le sabbie provenienti dall'impianto di trattamento sabbie di Limena della stessa Etra, il cui stoccaggio è già autorizzato, Operazione R 13, All. C, Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nella parte vecchia della discarica, non interessata dal progetto di sopraelevazione, possono essere utilizzate per la realizzazione dello strato di rottura capillare;
2. è approvato il P.M.C. con la seguente ulteriore precisazione, preso atto che non vengono più utilizzati rifiuti per la realizzazione degli strati esterni del capping, "dal P.M.C. presentato in data 2/9/14, vengono stralciate le parti relative al controllo dei rifiuti precedentemente utilizzabili per la realizzazione del capping, come richiamati al Cap. 2.2 del Piano stesso. Il Piano presentato dovrà essere integrato con una procedura di tracciabilità dei materiali (terre) depositati nell'area D, prevedendo anche analisi di controllo su ogni lotto o, nel caso di lotti di dimensioni maggiori ai 3000 m<sup>3</sup>, su ogni 3000 m<sup>3</sup>, per il test di cessione finalizzato alla verifica di idoneità all'impiego per la realizzazione del capping;
3. il Comune potrà richiedere ad Etra anche in corso d'opera, miglioramenti alla barriera arborea di mascheramento;

la Soprintendenza con propria nota datata 17/11/14 prot. n. 27159, allegata alla presente A.I.A., ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto;

il Comune di Campodarsego con nota datata 17/12/14 prot. n. 16634, ha fornito riscontro favorevole al succitato parere della Soprintendenza;

#### **CONSIDERATO che**

In data 11/4/14, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 4/3/14, che ha apportato significative modifiche al D.Lgs. n. 152/06. In particolare il D.Lgs. n. 46/14 ha sostanzialmente riscritto la Parte II, Titolo III bis, del D.Lgs. n. 152/06 relativo all'A.I.A.;

con D.G.R.V. n. 1298 del 22/7/14, la Regione Veneto ha fornito "Primi indirizzi applicativi" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/14;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alla Parte II, Titolo III bis, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4/3/2014, disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ai sensi dell'allegato VIII, punto 5.4 del decreto, sono soggette ad A.I.A. le discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;

la realizzazione e gestione delle discariche è disciplinata dal D.Lgs. n. 36 del 13/1/03 "Attuazione della Direttiva 199/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti";

la Regione Veneto, con la L.R. n. 20 del 16/8/07, all'art. 18 ha disposto che, in attesa della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, le Province esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, previste dalla L.R. n. 3/2000;

ai sensi della L.R. n. 3/2000, art. 6, compete alla Provincia l'approvazione dei progetti ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche per rifiuti urbani;

le procedure previste dal D.Lgs. n. 36/03 e D.Lgs. n. 152/06 si integrano e sovrappongono e sono aggiornate alla luce del D.Lgs. n. 46/14;

ai sensi della L.R. n. 33/85, come modificata dalla L.R. n. 26 del 16/8/07, compete alla Provincia il rilascio dell'A.I.A. per gli impianti individuati nell'Al. B alla citata L.R.. Più precisamente compete alla Provincia il rilascio dell'A.I.A. per le discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 tonnellate al giorno, o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate;

#### **RILEVATO che**

dall'11/7/12, esauriti i quantitativi autorizzati, sono cessati i conferimenti di rifiuti in discarica ed attualmente si è in attesa del completamento degli interventi in particolare di copertura definitiva, necessari per poter procedere al collaudo delle opere ed al rilascio dell'autorizzazione alla chiusura della discarica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03 e della D.G.R.V. 2454/03;

l'intervento in oggetto nel suo insieme riguarda anche il completamento della messa in sicurezza della discarica approvato con l'art. 28 dell'A.I.A. n. 143 dell'11/6/11 e ripreso nell'art. 24 dell'A.I.A. 275 del 29/5/14. Ettra con la richiamata nota del 12/3/14 (prot. Provincia n. 37328/14), tra le altre, ha trasmesso documentazione relativa al completamento dell'intervento di messa in sicurezza della discarica, con il progetto dell'impianto di trattamento del percolato, e della copertura della parte vecchia della discarica;

ai sensi dell'art. 5 c., lettera l bis del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 46/14, è modifica sostanziale di un progetto, un opera o un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero della potenzialità dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto, che secondo l'autorità competente producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare per l'A.I.A., è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una grandezza oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa". Nel caso in oggetto trattandosi di impianto in cui non avvengono più conferimenti, la soglia rimane invariata. Tuttavia comportando una modifica gestionale ed in parte progettuale sostanzialmente alla messa in sicurezza già disciplinata dall'art. 24 dell'A.I.A. 275/14, risulta da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 e del D.Lgs. n. 152/06, che di fatto, per una semplificazione amministrativa, si traduce in una modifica dell'A.I.A. 275/14, con revoca e sostituzione della stessa, attraverso procedura di riesame;

la C.T.P.A. nella seduta dell'8/9/14, arg. 7, come richiamato ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto e la Commissione VIA nella seduta del 23/9/14, ha ritenuto l'intervento non assoggettabile a verifica di assoggettabilità alla VIA;

**VISTO** inoltre

D.Lgs. n. 36/03 e la D.G.R.V. 2454/03 ;

il D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., la L.R. n. 3/2000, la L.R. n. 20/07 e la L.R. n. 26/07;

il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/5/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg..

**DECRETA**

**Art. 1** Ad Etra spa, è rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 26/07, per la **discarica per rifiuti non pericolosi**, sita in loc. Sant'Andrea, Comune di Campodarsego (PD), secondo il progetto approvato col Provvedimento n. 5223 del 24/12/07, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 3/2000, nonché del D.Lgs. n. 36/03. Il presente Provvedimento sostituisce dalla data odierna, l'A.I.A. n. 275/IPPC/2014.

**Art. 2** Il presente Provvedimento ha validità fino all'11/6/2017.

**Art. 3** Per la realizzazione della viabilità interna e sottofondi possono essere utilizzati rifiuti con i seguenti codici C.E.R. purchè con valori di eluato nei limiti del D.M.A. 5/2/98 s.m.i.:

- 17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06;
- 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

**Art. 4** E' vietato l'impiego di rifiuti per la realizzazione dello strato minerale a bassa permeabilità del capping come da D.Lgs. n. 36/03, nonché per la realizzazione dell'impermeabilizzazione delle scarpate della discarica. E' vietato altresì l'impiego di rifiuti per la realizzazione dello strato drenate sopra lo strato minerale. Per la realizzazione dello strato superficiale di copertura dovrà essere utilizzato preferenzialmente terreno con valori entro i limiti di Col. A della Tab. I, All. 5, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e qualora non disponibile entro i limiti di Col. B, purchè con valori al test di cessione entro i limiti della Tab. 2 del medesimo All. 5 e purchè non provenienti da siti contaminati.

**Art. 5** E' autorizzato lo stoccaggio **Operazione R 13**, All. C, Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nella parte vecchia della discarica, non interessata dal progetto di sopraelevazione, di rifiuti recuperabili (sabbie provenienti dall'impianto di trattamento sabbie di Limena) per la realizzazione dello stato di rottura capillare.

I rifiuti dovranno essere stoccati nella zona individuata e denominata con la dicitura "Area B" come indicata nella planimetria di progetto. Tale planimetria dovrà essere sempre esposta in ingresso all'impianto, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo. Qualora a seguito di esigenze operative tale area venga leggermente riposizionata, dovrà essere immediatamente aggiornata la succitata planimetria esposta in ingresso all'impianto. I rifiuti stessi verranno depositati, coperti con teli impermeabili per evitare il contatto con le acque meteoriche, mantenendoli separati per lotti di produzione e per tipologie di rifiuti, al fine di consentire la rintracciabilità.

Il quantitativo massimo stoccabile è complessivamente di 14.000 m<sup>3</sup>. Il tempo massimo di deposito è di anni 3 dalla data del presente Provvedimento.

In ogni caso lo stoccaggio dovrà garantire la massima stabilità della discarica e non dovrà interferire con gli interventi di messa in sicurezza di cui al successivo art. 20).

7/13

**Art. 6** Nella zona individuata con la dicitura "Area D" come indicata nella planimetria di progetto, è consentito esclusivamente il deposito di materiali. E' vietato il deposito di rifiuti in tale area, anche se destinati alla realizzazione e gestione della discarica.

**Art. 7** Il livello del percolato all'interno dei pozzi, dovrà essere mantenuto costantemente al livello più basso possibile e comunque inferiore a 50 cm. dal fondo.

**Art. 8** La copertura provvisoria dovrà essere opportunamente protetta al fine di evitare infiltrazione di acque meteoriche e/o rotture accidentali.

**Art. 9** Nella costruzione e gestione dell'impianto, dovranno essere costantemente valutate le osservazioni e disposizioni della Relazione geotecnica, Elaborato F2, Rev. 2, allegata al progetto e dovrà essere garantita la stabilità geotecnica. Dovranno essere eseguiti idonei monitoraggi della stabilità geotecnica degli argini perimetrali e della discarica nel suo insieme, sia durante la fase di coltivazione che di post esercizio, considerando anche la presenza del percolato nei rifiuti e con verifiche particolari sul lato est in corrispondenza del laghetto. I profili dovranno essere ottenuti da rilievi topografici. Le modalità di verifica delle prove di stabilità geotecnica dovranno essere definite dalla Direzione Lavori.

**Art. 10** La copertura definitiva dovrà iniziare nel più breve tempo possibile, al raggiungimento delle quote di deposito dei rifiuti secondo il progetto approvato, ed avvenuto assestamento sostanziale degli stessi, valutato dalla Direzione Lavori. La copertura laterale dovrà essere costituita almeno da:

- geocomposito drenante tridimensionale (per la captazione di eventuale percolato) collegato al geodreno in ghiaia con tubo macro fessurato interno, collegato a rete raccolta percolato;
- strato di terreno argilloso di ricopertura provvisoria con spessore di circa 50-80 cm;
- geotessuto quale strato di separazione e protezione della soprastante geomembrana;
- geomembrana in HDPE ruvida in entrambe i lati (1,5 mm di spessore);
- geocomposito tridimensionale drenante (per il drenaggio delle acque meteoriche);
- strato finale con terreno vegetale per uno spessore di 100 cm.

**Art. 11** Il capping dovrà essere realizzato in maniera tale da assicurare la continuità degli strati previsti dal D.Lgs. n. 36/03, evitando discontinuità derivanti dal completamento delle singole celle.

**Art. 12** Ad ultimazione del progetto ed avvenuto l'assestamento sostanziale, l'altezza massima della discarica dovrà essere di 21,6 m. (35,0 m. quota assoluta)  $\pm$  0,5 metri, come previsto nelle planimetrie di progetto, mentre nella fase di coltivazione dovranno essere rispettate le quote di progetto con le dovute tolleranze.

**Art. 13** Alla chiusura della discarica il gestore deve procedere all'esecuzione del piano di ripristino ambientale ed alla gestione post operativa. Inoltre ad avvenuta chiusura della discarica e verificata la conformità della morfologia ed in particolare la capacità di allontanamento delle acque meteoriche, dovrà essere effettuato il collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000, al fine del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03.

La gestione post operativa della discarica deve verificare le condizioni di legge per un periodo non inferiore ad anni 30.

**Art. 14** Inoltre valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. la gestione degli interventi, è subordinata alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/03;
2. durante la realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza;
3. durante la realizzazione degli interventi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la diffusione di polveri e l'emissione di odori molesti;
4. la realizzazione degli interventi dovrà essere realizzata a regola d'arte;
5. la gestione operativa, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e delle ulteriori disposizioni previste dal presente Provvedimento Provinciale, assicurando comunque la salvaguardia dell'ambiente e la salute della popolazione.

**Art. 15** Sono confermati, il Piano di Ripristino Ambientale ed il Piano di Gestione Post Operativa, previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 36/03, già approvati con l'art. 17 del Provvedimento 5223/07. E' approvato il Piano di Gestione Operativa, trasmesso da Etra con nota del 17/11/09 prot. n. 40520. In ogni caso la Provincia si riserva eventualmente di apportare anche in futuro, modifiche e/o specifiche prescrizioni a tali piani.

**Art. 16** E' approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato da Etra con nota datata 2/9/14 prot. n. 62038 (prot. Provincia n. 11911/14) con le seguenti prescrizioni:

1. vengano stralciate dal Piano le parti relative al controllo dei rifiuti precedentemente utilizzabili per la realizzazione del capping, come richiamati al Cap. 2.2 del Piano stesso. Il Piano presentato dovrà essere integrato entro 3 mesi dalla data del presente Provvedimento, con una procedura di tracciabilità dei materiali (terre) depositati nell'area D, prevedendo anche analisi di controllo su ogni lotto o, nel caso di lotti di dimensioni maggiori ai 3000 m<sup>3</sup>, su ogni 3000 m<sup>3</sup>, per il test di cessione finalizzato alla verifica di idoneità all'impiego per la realizzazione del capping;
2. il Piano dovrà essere eseguito da personale qualificato ed indipendente;
3. la Ditta dovrà presentare alla Provincia, all'A.R.P.A.V., ed al Comune di Campodarsego, relazioni tecniche semestrali ed annuali. La seconda relazione semestrale potrà anche coincidere ed essere ricompresa in quella annuale. La relazione annuale dovrà contenere anche, un parte non tecnica, volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati di informazione anche agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto;
4. la relazione annuale e la II<sup>a</sup> relazione semestrale, ove presentata disgiuntamente, dovrà/dovranno essere trasmessa/trasmesse entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre la I<sup>a</sup> relazione semestrale dovrà essere presentata entro il 31 agosto dell'anno di riferimento;
5. il "livello di guardia", ai sensi del D.Lgs. n. 36/03, è raggiunto quando per almeno 5 parametri contemporaneamente si rileva una concentrazione pari al 50% di quella prevista dal D.Lgs. n. 152/06, tab. 2, All. 5 alla Parte IV, con esclusione dei parametri che già naturalmente superano tale soglia. In ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione all'individuazione del valore di fondo naturale, verificando gli scostamenti da tale valore. Il raggiungimento del livello di guardia dev'essere tempestivamente comunicato alla Provincia;
6. nei monitoraggi delle acque di falda, una volta l'anno dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti dalla tab. 1, allegato 2 del D.Lgs. n. 36/03;
7. dovranno essere effettuati con cadenza trimestrale nel primo anno di esercizio e successivamente con cadenza semestrale, analisi delle emissioni del depuratore di percolato, per i parametri polveri, S.O.V., ammoniacale ed acido solfidrico;
8. dovranno essere effettuati controlli quadrimestrali sul percolato trattato, prevedendo anche i parametri solventi organici azotati e pesticidi fosforati;
9. con frequenza semestrale, dovranno essere effettuati controlli delle acque meteoriche di ruscellamento in occasione di eventi significativi.
10. dovranno essere indicati i quantitativi di percolato e biogas raccolti, con evidenziate anche in forma grafica le produzioni mensili;

11. nelle relazioni periodiche la Ditta incaricata dei controlli dovrà riportare, in forma grafica e tabulata, i controlli effettuati inclusi quelli precedenti, e ciò per una immediata visualizzazione degli andamenti;
12. la Ditta dovrà informare preventivamente con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso, A.R.P.A.V. e Provincia, sui controlli analitici da effettuare.
13. periodicamente la Ditta ed A.R.P.A.V. dovranno definire accordi tecnici sulle metodiche analitiche e di campionamento delle matrici interessate (es. le analisi del percolato e/o delle acque sotterranee sul t.q. oppure sul centrifugato o sedimentato), sui limiti di rilevabilità da adottare, sulle deviazioni standard dei metodi, ecc., informando la Provincia di eventuali variazioni;
14. nella relazione annuale relativa ai monitoraggi effettuati secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato, la Ditta dovrà indicare, anche:
  - i quantitativi di biogas prodotto ed estratto ( $\text{Nm}^3/\text{anno}$ ) e produzione energetica (kWh) con il relativo andamento mensile;
  - i quantitativi di percolato prodotto ( $\text{m}^3/\text{anno}$ ) con evidenziate le modalità di smaltimento ed il relativo andamento mensile;
  - i quantitativi ed i volumi dei materiali utilizzati per la realizzazione e gestione della discarica. Dovranno essere indicati anche i quantitativi in stoccaggio in attesa di riutilizzo;
15. le relazioni dovranno riportare, con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita, il rispetto della normativa, delle prescrizioni autorizzative, nonché delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e sulle matrici ambientali interessate.
16. Copia del Piano approvato dev'essere tenuto presso l'impianto a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.

La Provincia si riserva eventualmente di apportare anche in futuro, modifiche e/o specifiche prescrizioni al Piano.

**Art. 17** Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, nella relazione annuale succitata dovrà essere riportato in specifico capitolo, riepilogo dei rifiuti utilizzati per realizzazione e gestione della discarica, suddivisi per codice C.E.R., con indicati quantitativi, provenienza ed utilizzo. In ogni caso tali rifiuti dovranno essere registrati nelle forme di legge con l'annotazione, relativa all'utilizzo per realizzazione e/o gestione della discarica.

**Art. 18** Qualora a seguito delle procedure di monitoraggio e controllo vengano riscontrati effetti negativi sull'ambiente e/o situazioni di anomalia, la Ditta deve segnalare alla Provincia quanto rilevato, con effetto immediato.

**Art. 19** La realizzazione del rinfranco ai piedi della discarica dovrà essere ultimata nel più breve tempo tecnicamente possibile e comunque prima del completamento della coltivazione di ogni singolo lotto relativo fasi. In ogni caso dovrà essere sempre garantita la stabilità della discarica.

**Art. 20** *E' approvato l'intervento di messa in sicurezza* della discarica presentato da Hira con nota del 23/2/2010, prot. n. 8896 (prot. Provincia n. 31330/10), e successivamente integrato con nota del 12/3/14 prot. n. 18738 (prot. Provincia n. 37328/14) con le seguenti prescrizioni:

1. tutti gli interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte;
2. durante la realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza;
3. durante la realizzazione degli interventi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la diffusione di polveri e l'emissione di odori molesti;
4. il setto dovrà essere realizzato, assicurando la continuità laterale e verticale, ed un adeguato immersionamento nello stato naturale d'argilla, per almeno 1 metro;
5. nella realizzazione del setto dovrà essere garantito lo spessore minimo di 15 cm.;

10/13

6. ultimato l'intervento dovrà essere presentato alla Provincia il collaudo del setto nonché dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione dell'intervento in conformità al progetto approvato;
7. i terreni ed i materiali inerti derivanti dalle operazioni di scavo dovranno essere integralmente riutilizzati in discarica per le opere di copertura e viabilità interna, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 3, 4 e 6;
8. dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione del tratto di setto interessato dalla presenza dei sottoservizi;
9. per la realizzazione della copertura della parte vecchia è consentito l'impiego di rifiuti adeguati, unicamente per lo stato di regolarizzazione e purchè nel rispetto del test di cessione di cui al D.M.A. 5/2/98, nonché di terre e rocce da scavo nei limiti di Col. A della tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., e qualora non disponibile entro i limiti di Col. B, purchè con valori al test di cessione entro i limiti della Tab. 2 del medesimo All. 5 e purchè non provenienti da siti contaminati. E' vietato l'impiego di rifiuti per la realizzazione dello stato impermeabile;
10. nella realizzazione della copertura della parte vecchia dovrà essere garantita la continuità con la copertura della parte nuova;
11. l'intervento di copertura della parte vecchia viene approvato da un punto di vista ambientale. Non si entra nel merito degli aspetti economici, nonché del disciplinare (Allegati F, G ed H);
12. l'avvio dell'impianto di depurazione del percolato è soggetto a dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e l'idoneità al rispetto dei limiti prescritti per lo scarico in fognatura nel rispetto delle disposizioni dell'Ente Gestore;
13. le emissioni convogliate dell'impianto di depurazione percolato dovranno rispettare i seguenti valori limite:

Parametro	g/h
Polveri	250
Sostanze organiche volatili	1.000
Ammoniaca	250
Acido solfidrico	25

resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso sia superato il limite totale in flusso di massa, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- Etra, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere fori di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichimi n. 422/89. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al cammino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa, di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
14. l'impianto di depurazione del percolato viene approvato da un punto di vista ambientale come riportato nella relazione generale dell'All. A1. Non si entra nel merito degli aspetti economici, del disciplinare, nonché delle indicazioni per la stesura dei Piani di sicurezza (Allegati B, C, D ed E);

**Art. 21** E' autorizzato lo scarico del percolato depurato nella rete fognaria nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni dell'Ente Gestore e con l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere prevista una idonea e frequente pulizia dei manufatti di scarico;

2. i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti dall'Ente Gestore;
3. i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta ed i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto e a disposizione degli organi di controllo;
4. i valori limite di emissione dello scarico non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D. Lgs. 152/06;
5. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D. Lgs. 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
6. dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo, ai sensi dello stesso art. 101 del D. Lgs. 152/06, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
7. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte Quarta dello stesso D. Lgs. n.152/06, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D. Lgs. n.99/92. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato. E' comunque, vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
8. copia dell'autorizzazione allo scarico dell'Ente Gestore dovrà essere trasmessa alla Provincia.

**Art. 22** Dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento, evitando ristagni sulla superficie della discarica. Dovranno essere previsti controlli delle acque di ruscellamento secondo le disposizioni del P.M.C.. Nel caso in cui le acque meteoriche possano venire a contatto con le sostanze pericolosi di cui al comma 1 dell'art. 39 del P.T.A., in quanto scarico idrico dovranno presentare concentrazioni conformi al D.M. 30/7/99. La rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà comunque essere dotata di apposito pozzetto di ispezione, per garantire i controlli del caso.

**Art. 23** E' autorizzato il recupero del biogas di discarica secondo le disposizioni e prescrizioni del D.M.A. 5/2/98 s.m.i..

**Art. 24** Si da atto che con Provvedimento n. 5364 del 21/10/09 è stata approvata la tariffa a valere dall'1/1/2010 in € 89,61, di cui 17,64 per oneri post chiusura.

**Art. 25** Nella realizzazione e gestione della discarica, dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Campodarsego.

**Art. 26** La presente autorizzazione è subordinata alla regolarità e correttezza delle garanzie finanziarie ai sensi della normativa vigente. Qualora la polizza R.C.I. preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla Provincia almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

Qualora non vengano rispettate tali disposizioni l'attività della discarica dev'essere immediatamente sospesa.

**Art. 27** Al cessare della coltivazione della discarica e fermo restando quanto previsto dal Piano di ripristino ambientale e dal Piano di gestione post operativa, richiamati al precedente art. 15, vista anche la nota di Etra datata 2/9/14 prot. n. 62033, Etra dovrà assicurare una efficace mitigazione della discarica stessa, con la messa a dimora di idonee alberature di adeguata resistenza, ed arbusti

12/13

autoctoni ed ecologicamente adatti al sito, assicurando altresì un piano di manutenzione del verde nel tempo. In ogni caso la barriera arborea non dovrà danneggiare e/o compromettere gli interventi di presidio della discarica.

Il Comune potrà richiedere ad Etra anche in corso d'opera, miglioramenti alla barriera arborea di mascheramento.

Eventuali ritrovamenti di beni archeologici appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 42/04, dovranno essere tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzazione del progetto approvato.

Etra dovrà in ogni caso verificare con la competente Soprintendenza, la validità temporale dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, e/o la sua coerenza con i nuovi interventi.

**Art. 28** L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 29** L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche e/o ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 46/14.

**Art. 30** Etra dovrà lasciare indenne la Provincia per ogni eventualità derivante dalla realizzazione e gestione della discarica. Il presente Provvedimento è rilasciato ai fini di consentire il regolare smaltimento dei rifiuti e non interviene in alcun modo nei rapporti tra il precedente Gestore ed Etra.

Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro, nonché l'autorizzazione paesaggistica.

Viene allegata al presente Provvedimento la nota datata 17/11/14 prot. n. 27159 del Ministero dei Beni e delle attività culturali, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

Si ricorda che l'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le eventuali variazioni gestionali intervenute rispetto alla situazione attuale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241 s.m.i., nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 13 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA  
Dott.ssa Milena Dalla Pozza



13/13



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI  
VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia 17 NOV 2014

*Alla* Provincia di Padova  
Settore Ambiente-Servizio Ecologia  
Piazza Bardella 2  
35131 PADOVA  
[provincia.padova@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.padova@cert.ip-veneto.net)  
c.a.  
[paolo.zarpellon@provincia.padova.it](mailto:paolo.zarpellon@provincia.padova.it)

*p.a. alla* Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici del Veneto  
[dr-ven@beniculturali.it](mailto:dr-ven@beniculturali.it)

*alla* Soprintendenza per i Beni Archeologici  
del Veneto  
[sba-ven@beniculturali.it](mailto:sba-ven@beniculturali.it)

*Lettera inviata solo tramite e-mail  
sostituisce l'originale ai sensi art. 47, D.  
Lgs. 82/2005*

Prot. n. 27159 del 34.19.021 Allegato n. Risposta al foglio del 07/11/14 N. 5193 rif. Pratica n. 2014-1036

Rif. Nastro prot. n. 21259 del 09-11-2014

**OGGETTO:** Campodarsego (Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14.  
Convocazione Conferenza Servizi, in data 18-11-2014 alle ore 10.00 presso la Sede  
della Provincia di Padova, Servizio Ecologia, Sala Riunioni al III Piano, Piazza Bardella,  
2 - Padova.  
Richiedente: ETRA S.p.a.;  
Lavori: Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale n. 275 del 29/05/2014 inerente la  
"Discarica" di Campodarsego (PD);  
Vincoli: D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lett. m);  
Parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato,  
inoltrata dalla Provincia di Padova, Servizio Ecologia, Piazza Bardella, 2 - Padova, con nota prot. 5193 del  
06/11/2014 (rif. Pratica n. 2014-1036), qui pervenuta in data 09/11/2014 ed acquisita al prot. n. 21259 del  
09/11/2014, prevista per il giorno 18/11/2014 h. 10,00 presso la sede indicata in oggetto, si comunica quanto  
segue:

Considerata l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto per concomitanti impegni  
istituzionali;

Vista la nota prot. n. 6062 del 07.09.2007 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del  
Veneto che disciplina le modalità di partecipazione alle conferenze di servizi per interventi in ambito regionale,  
che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;

Visto il provvedimento prot. 19068 del 14 novembre 2014 con il quale il Direttore Regionale ha delegato la  
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso a  
rappresentarlo, in ordine alle funzioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. n) del DPR 26 novembre 2007, n. 233,  
come modificato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91;

Vista la documentazione di progetto pervenuta il 09/09/2014 prot. n. 21259, corredata dalla relazione  
paesaggistica e presa visione della relazione tecnica-illustrativa del Comune di Campodarsego (PD);

Rilevato che l'intervento in oggetto ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142  
comma 1 lett. m);

Richiamato il parere reso con nota prot. n. 7726 del 25/03/2011 a codesta Autorità provinciale nell'ambito della



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

convocazione in c.s. in data 25/03/2011;

Premesso che il Comune di Campodarsego (PD), Servizio Tutela del Paesaggio (rif. OP-12-2014 del 17/11/2014) ha rappresentato le valutazioni paesaggistiche inerenti l'intervento in oggetto, ritenendo che "non esistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, in quanto gli interventi previsti sono compatibili. Si richiede ai fini dell'acquisizione agli atti di una planimetria generale con tutti gli interventi proposti e le mitigazioni esistenti e di progetto, con idonea documentazione fotografica. Il Comune si riserva la facoltà, in corso d'opera, della verifica dell'effettiva efficacia della mitigazione di progetto dai principali punti di osservazione del contesto, con facoltà di richiesta di implementazione se necessaria".

Visto inoltre il parere endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto con nota n. 14893 del 14/11/2014, di seguito indicato: "Esaminati gli elaborati progettuali, trasmessi da Etra Spa, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ai lavori in argomento dal momento che non sono previste operazioni di scavo, ma solo di sistemazione della discarica."

Valutate le opere previste sottoposte alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, e concordando con le istruttorie endoprocedimentali sopra richiamate, si esprime il seguente parere:

si ritiene che l'intervento di adeguamento della Discarica descritto negli elaborati pervenuti e la variazione delle specie arboree proposte rispetto all'intervento di mitigazione previsto in precedenza, non incidano sui valori paesaggistici tutelati e non alteri in modo significativo lo stato dei luoghi, pertanto si esprime **parere favorevole** all'intervento subordinatamente al rispetto sostanziale delle condizioni indicate dal Comune di Campodarsego, integrate dalla scrivente Soprintendenza:

- si chiede l'acquisizione agli atti di questo Ufficio e del Comune di Campodarsego di una planimetria generale con tutti gli interventi proposti e le mitigazioni esistenti e di progetto, con idonea documentazione fotografica. La documentazione progettuale della mitigazione prevederà l'impiego di idonea cortina arborea ritenendo compatibili i proposti carpini piramidali (ma, se del caso, anche l'impiego di eventuale composizione arborea mista a foglia persistente/semi persistente), da mettere a dimora tuttavia anche in più file ove necessario per assicurare la massima copertura visiva della discarica dal contesto, accelerando altresì l'inerbimento del terreno superiore con idonea semina, considerato il tempo tecnico di crescita delle alberature di mitigazione;

- si richiede, in particolare, che i dettagli della mitigazione dal contesto della discarica, siano depositati per la loro valutazione da parte dell'Autorità paesaggistica comunale per consentire all'Ente locale di accertare, prima del rilascio del titolo abilitativo, l'adeguatezza della mitigazione alle prescrizioni rese con la presente, affinché l'Autorità paesaggistica (Comune di Campodarsego) possa garantire la necessaria qualità percettiva del paesaggio agrario di matrice storica interessato dall'intervento in oggetto;

- si richiede infine di assicurare la possibilità che l'Autorità paesaggistica comunale, anche su eventuale segnalazione della scrivente Soprintendenza, possa intervenire successivamente al rilascio del titolo abilitativo, nel caso venisse accertata l'insufficienza o la carenza dell'intervento di mitigazione di cui ai precedenti punti; in tal caso sarà sufficiente che venga segnalato al Richiedente di implementarlo ulteriormente, anche se in corso d'opera.

Si rimane in attesa di ricevere il verbale della conferenza di servizi.

IL SOPRINTENDENTE

AD INTERIM

arch. Antonella Ranaldi

SOPRINTENDENTE

di Palazzo



EN (Incaricata dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: arch. Elisabetta Rosa Norbiato)